



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Franco DE STEFANO	- Presidente -
Dott. Pasquale GIANNITI	- Consigliere -
Dott. Stefano Giaime GUIZZI	- Rel. Consigliere -
Dott. Raffaele ROSSI	- Consigliere -
Dott. Alberto CRIVELLI	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 23897-2023 proposto da:

GINA, domiciliata "ex lege" presso l'indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall'Avvocato ;

- ricorrente -

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.;

- intimata -

Avverso la sentenza n. 4051/2023, della Corte d'appello di Roma, depositata in data 06/06/2023;
udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale in data 11/11/2025 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI.

Oggetto

**OPPOSIZIONE
ESECUZIONE**

Esecuzione presso
terzi - Difetto
originario di
integrazione del
contraddittorio con
il "debitor
debitoris" -
Cassazione ex art.
383, co. 3, c.p.c.

R.G.N. 23897/2023

Cron.

Rep.

Ud. 11/11/2025

Adunanza camerale



FATTI DI CAUSA

1. Gina ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 4051/23, del 6 giugno 2023, della Corte d'appello di Roma, che - accogliendone parzialmente il gravame avverso la sentenza n. 7758/18 del Tribunale di Roma - ha rideterminato le spese del primo grado di giudizio, già liquidate in suo favore, nel maggior importo di € 306,00, indicando tale voce quale quella rientrante nei minimi di legge, compensando integralmente tra le parti, invece, le spese d'appello.

2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente che la società Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. (d'ora in poi, "BNL") proponeva opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. avverso la procedura espropriativa presso terzi, da essa Gina instaurata nei confronti di Poste Italiane S.p.a. per ottenere l'assegnazione di complessivi € 625,73.

L'opposizione veniva rigettata e l'opponente condannata a rifondere, all'opposta, le spese di lite, liquidate in € 221,00 per compensi, più € 43,00 per spese, oltre accessori di legge.

Esperito gravame dall'opposta per contestare la decisione sulle spese di lite, il giudice d'appello provvedeva nei termini dianzi illustrati.

3. Avverso la sentenza della Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione Gina sulla base - come detto - di due motivi.

3.1. Il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ.

Si censura la sentenza impugnata per aver liquidato € 306,00 per le spese di lite di primo grado, mentre la liquidazione doveva



avvenire per un importo superiore, essendo lo scaglione di riferimento quello fino a € 1.110,00, atteso che - nella specie - il valore dell'esecuzione ammontava a € 625,97,

Pertanto, l'importo minimo dei compensi - al quale la Corte territoriale ha inteso espressamente riferirsi - era di € 332,00.

3.2. Il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ.

Si censura la sentenza impugnata là dove ha disposto la compensazione integrale delle spese del secondo grado di giudizio, motivata sul rilievo della "natura bagatellare" della causa e del non integrale accoglimento del gravame. Entrambe le evenienze, però, assume la ricorrente, non integrano talune di quelle "altre" gravi ed eccezionali ragioni - oltre all'assoluta novità della questione trattata o al mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti - alle quali attribuisce rilievo l'art. 92 cod. proc. civ., come risultante all'esito della sentenza "additiva" della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77.

4. È rimasta solo intimata BNL.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ.

6. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. La sentenza va cassata ai sensi dell'art. 383, comma 3, cod. proc. civ.



7.1. Deve, infatti, rilevarsi “*ex officio*” la nullità del giudizio di merito, per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti del “*debitor debitoris*”, ovvero Poste Italiane.

Va, invero, qui ribadito come “il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta”, e ciò “per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza” (cfr. in motivazione Cass. Sez. 3, sent. 18 maggio 2021, n. 13533, Rv. 661412-01; in senso conforme, limitando il riferimento alle pronunce massimate, Cass. Sez. 3, ord. 14 dicembre 2021, n. 39973, Rv. 663189-01).

Difatti, sul piano sistematico, “il pignoramento impone al terzo pignorato una serie di obblighi: di astenersi da certe attività, o di compierne altre (artt. 545 e 546 c.p.c.). Tali obblighi staranno o cadranno in base all’esito dell’opposizione eventualmente proposta: e dunque l’esito di questa non può mai dirsi «indifferente» per il terzo pignorato”. Sul piano della semplicità, invece, si è “affermato che, dinanzi a norme processuali ambigue o suscettibili di essere interpretate in più modi, tutti consentiti dalla lettera della legge, l’interprete ha il dovere di preferire l’interpretazione che garantisca la maggiore sintesi, chiarezza e semplicità del dettato normativo. Una diversa interpretazione, infatti, contrasterebbe sia col principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), sia con quello sovranazionale del giusto processo (art. 6 CEDU, in quanto richiamato dall’art. 6 TUE)”. Infine, sul piano della coerenza, si è ritenuto “doveroso riconoscere che sinora la giurisprudenza di questa Corte, pur affermando in teoria che non sempre il terzo pignorato debba ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione, ha definito in modo così ampio le ipotesi di processi oppositivi litisconsortili, da pervenire di fatto a negare nella



sostanza il principio affermato in teoria” (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 13533 del 2021, *cit.*).

Reputa questa Corte che tali principi vadano ulteriormente ribaditi, non essendovi ragione per discostarsene.

8.2. In senso contrario, infatti, non rileva la circostanza che il “*thema disputandum*” sia costituito esclusivamente dalle spese di lite, non potendosi richiamare l’affermazione di questa Corte (Cass. Sez. 3, ord. 19 gennaio 2023, n. 1654) secondo cui è da escludersi che debba farsi luogo a integrazione del contraddittorio quando tra due delle più parti in causa si controverta unicamente circa il carico delle spese del giudizio delle fasi precedenti; tale principio, infatti, è stato affermato per escludere l’integrazione del contraddittorio nella sola sede di legittimità, mentre nel caso che oggi occupa deve rilevarsi una situazione di carenza “*ab origine*” di un contraddittore necessario.

In simili casi, infatti, la necessità dell’integrazione del contraddittorio “deve essere valutata non «*ex post*» in base all’esito della lite, ma «*ex ante*» in relazione alle domande proposte dalle parti”, giacché essa “postula che la decisione richiesta abbia ad oggetto l’accertamento di una situazione giuridica che è unica per più soggetti, sì che sarebbe «*inutiliter data*» se non emessa nei confronti di tutti” (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 29 luglio 2025, n. 21834, non massimata, che richiama Cass. Sez. 2, sent. 24 settembre 1994, n. 7861, Rv. 487896-01, nonché, proprio con specifico riferimento a controversia esecutiva circoscritta alle sole spese giudiziali, essendo intervenuta addirittura cessazione della materia del contendere, Cass. Sez. 3, sent. 21 marzo 2023, n. 23484, non massimata).

Ad ogni buon conto, la pretermissione *ab origine* di un litisconsorte necessario inficia, tranne il solo caso della altrettanto originaria improponibilità della domanda, ogni pronuncia



successiva, quand'anche residui poi controversia esclusivamente in ordine alle spese liquidate tra le parti che effettivamente hanno preso parte al giudizio: e tanto perché pure la soccombenza tra queste sole dipende da un andamento del giudizio che, se non altro normalmente, è influenzato negativamente dal mancato sviluppo delle potenziali difese del litisconsorte pretermesso.

8.3. La sentenza impugnata va, dunque, cassata, rimettendo la causa al primo giudice, Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, per la rinnovata celebrazione del procedimento previa rituale integrazione del contraddittorio nei confronti della parte illegittimamente pretermessa nella fase di merito.

P. Q. M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ex art. 383, comma 3, cod. proc. civ., rimettendo la causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all'esito dell'adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi in data 11 novembre 2025.

Il Presidente
Franco DE STEFANO

